



CONVENZIONE

“Intervento di Monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche “Pariti RSU, Pariti Liquami, Pariti II e Conte di Troia”

TRA

il **Comune di Manfredonia – Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”** (di seguito anche denominato “Comune” o “le Parti”), con sede in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8, Cod. Fis. 83000290714 e p. IVA 00160090718, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Giuseppe Di Tullo nella sua qualità di Dirigente ad Interim (giusto Decreto Sindacale n. 6/2023), in attuazione alla deliberazione di Giunta comunale n53 del 28/03/2023 domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la predetta sede;

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana, 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’ Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO lo schema dell’*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “*Codice dei contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato;

CONSIDERATO che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante *“Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati”*;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, *“Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa *“opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Corte dei Conti n. 16/2018/G del 6 agosto 2018 è stata approvata la relazione concernente *“I compiti del Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il ruolo della Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che nella relazione della Corte dei Conti del 2018, di cui al precedente capoverso, la Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, è ritenuta *“strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*, e che *“le attività svolte nell’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sembrano costituire attualmente una parte marginale, nonostante la previsione statutaria consenta indubbiamente un ampliamento della collaborazione”*;

TENUTO CONTO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 4 dello stesso dispone che la Società *“produce oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 17 del sopracitato statuto, *“Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attività di propria competenza, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impartiscono, annualmente, all'organo Amministrativo della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui alla normativa vigente, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'*“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e la Sogesid S.p.A. e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020 (al n. 3046), avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATA l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) quello di "Manfredonia";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 10 gennaio 2000, con il quale è stato perimetrato il SIN di "Manfredonia";

VISTO l'art. 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. recante i principi ed i criteri di individuazione dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale;

TENUTO CONTO che l'art. 36-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha apportato delle modifiche ai criteri di individuazione dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (art. 252 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.);

VISTO l'Accordo di Programma *"Intervento di Monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche "Pariti RSU, Pariti Liquami, Pariti II e Conte di Troia"*, stipulato in data 11 dicembre 2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Puglia, il Comune di Manfredonia e il Comune di Monte Sant'Angelo, registrato dalla Corte dei Conti in data 15.01.2020 n.186;

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Puglia, con Delibera n. 2238 del 28 novembre 2019, ha approvato lo schema del sopra citato Accordo di Programma, individuando la Regione medesima come Responsabile Unico dell'Attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma e il Comune di Manfredonia come soggetto attuatore, in particolare, dell'intervento concernente *"Intervento di Monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche "Pariti RSU, Pariti Liquami, Pariti II e Conte di Troia"*;

VISTA la scheda tecnica allegata all'Accordo di Programma che dettaglia l'intervento concernente la *"Intervento di Monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche "Pariti RSU, Pariti Liquami, Pariti II e Conte di Troia"*;

CONSIDERATO che il predetto intervento, del valore complessivo di € 1.376.080,00, risulta finanziato a valere su risorse del bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

CONSIDERATO che l'art. 3 del suddetto Accordo di Programma individua il Comune Manfredonia quale soggetto attuatore – anche con funzioni di stazione appaltante – dell'intervento in esame;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 250, comma 1-bis del suddetto decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Comune di Manfredonia può avvalersi, ai fini della realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Accordo di Programma, di Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

VISTA la nota prot. 78652 del 23 giugno 2022, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, in riscontro all'istanza di un analogo Comune, ha confermato la legittimità degli affidamenti a Sogesid delle attività di specie, ai sensi dell'art. 250, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006

e ss.mm.ii., previa stipula di specifico atto convenzionale tra Regione Puglia, Comune e la medesima Società;

VISTA la nota prot. n. AOO_090/PROT/09/08/2022/0009034, con cui la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, in riscontro alla suddetta nota ministeriale, ha comunicato che “[...] questa Regione ritiene che, ai sensi dell’art. 250, comma 1.bis che reca “Per favorire l’accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero”;

VISTA la nota prot. 31756 del 25 luglio 2022, con la quale il Comune di Manfredonia ha richiesto la disponibilità della Sogesid S.p.A. a stipulare specifica Convenzione per l’affidamento delle attività relative “Intervento di Monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche “Pariti RSU, Pariti Liquami, Pariti II e Conte di Troia”;

VISTA la nota prot. 40153 del 28.09.2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha positivamente riscontrato l’istanza del Comune di Manfredonia, manifestando la piena disponibilità a formalizzare la prefigurata collaborazione;

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico descritti nell’allegato POD, l’importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi € **177.302,16** (euro centosettantasettemilatrecentodue/16) esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti;

CONSIDERATO che l’offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente atto è ritenuta congrua e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che, limitatamente alle attività a vacazione previste dal presente atto, si farà riferimento alla disciplina prevista dall’art. 10, comma 2, lettera A) della citata Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e la Sogesid S.p.A., e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista l’applicazione di una percentuale del 22,93% quale *overhead* sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l’andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, nonché ritenuta congrua e approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e trasporti) e del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente

l'approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i *“servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale”*;

CONSIDERATO che, con il sopra citato provvedimento, la Corte dei Conti ha ritenuto congrua ed approvato la percentuale di costi indiretti del 22,93% applicabile ai costi diretti ammissibili - ad eccezione dei costi afferenti alle missioni ed alle trasferte del personale - come da metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali;

CONSIDERATO che detta metodologia di calcolo risulta coerente con la disciplina in materia di applicazione del regime forfettario dei costi indiretti prevista dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nonché con i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”*;

ATTESO che le specifiche prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nell'allegato POD sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività svolte da Sogesid S.p.A. sarà garantita dal Comune di Manfredonia a valere sulle risorse a bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui risulta beneficiario nell'ambito del citato Accordo di Programma del 11 dicembre 2019;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e ss.mm.ii. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

VISTO il D. L. 11 novembre 2022, n. 173 ed, in particolare, gli articoli n. 4 e 5, con cui sono stati rispettivamente ridenominati il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – MATTM) in «Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» (cd. MASE) ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» (cd. MIT);

VISTA la Relazione di congruità offerta tecnica – economica della Sogesid S.p.A. rispetto alle attività di **“Intervento di Monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche Pariti RSU, Pariti Liquami, Pariti II e Conte di Troia”** di cui all’Accordo di programma dell’11 dicembre 2019 redatta dal RUP ing. Damiano Francesco Saverio;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le attività tecnico-specialistiche che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A. a favore del Comune di Manfredonia, ai sensi di legge, ai fini della progettazione e direzione lavori dell’intervento di Monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti le discariche “Pariti RSU, Pariti Liquami, Pariti II e Conte di Troia”, ricompreso nell’Accordo di Programma *“Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia”*, sottoscritto in data 11 dicembre 2019, di cui alle premesse.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche fissate all’articolo 6, le seguenti tipologie di prestazioni a favore del Comune di Manfredonia:
 - 1) Verifica funzionalità dei piezometri esistenti;
 - 2) Attività di condivisione e approvazione del Piano di Monitoraggio con ARPA; Puglia ed eventuali ottemperanze a prescrizioni da parte di ARPA ed altri Enti;
 - 3) Realizzazione nuovi Piezometri;
 - 4) Monitoraggio falda.
3. Le attività di cui al comma 2 saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. in accordo con il Comune di Manfredonia. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3
(Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all’ambito di intervento di cui all’art. 2;
 - l’organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Per lo svolgimento delle attività convenzionali la Sogesid S.p.A., oltre che delle proprie risorse interne, potrà avvalersi di specifiche professionalità di elevata competenza ed esperienza da individuare e selezionare mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 12.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione del Comune di Manfredonia che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa del Comune di Manfredonia, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4
(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata della Convenzione è calcolata sulla base delle attività da svolgersi da parte della Sogesid S.p.A. ed è prorogabile su specifica richiesta delle Parti.
3. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito.

Articolo 5
(Corrispettivo)

1. Per le attività di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, il Comune di Manfredonia corrisponderà alla Sogesid S.p.A. una somma complessiva presuntiva di **€ 177.302,16** (euro centosettantasettemilatrecentodue/16), esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti.
2. Gli importi effettivi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e del Programma Operativo di Dettaglio saranno definiti solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti e, pertanto, in tal caso sarà necessario procedere alla rimodulazione degli importi calcolati.
3. La copertura finanziaria dell’importo di cui al comma 1 sarà garantita dal Comune di Manfredonia a valere sulle risorse del bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, poiché soggetto attuatore dell’intervento di che trattasi nell’ambito del citato Accordo di Programma del 11 dicembre 2019.

Articolo 6
(Determinazione del corrispettivo)

1. I corrispettivi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato.
2. L'importo effettivo delle prestazioni ai sensi all'art. 5 sarà definito solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti.
3. Le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016 con l'applicazione di un ribasso del 10% sui compensi escluse le spese, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria incluse spese e oneri accessori.
4. L'importo delle attività valutate a parcella, calcolata dai tecnici del Comune di Manfredonia, applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016, ammonta ad € 122.363,48.
5. Le attività a vacazione sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2 della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A.- e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021 - citati nelle premesse.
6. Le attività previste a “vacazione”, pari ad € 54.938,68, sono state computate sulla base dei tempi di lavoro del personale della Sogesid S.p.A. calcolati in via presuntiva. Tali attività saranno liquidate a consuntivo sulla base degli effettivi costi rendicontati.
7. Per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate nel 10% del costo del personale a vacazione. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali.
8. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, ai costi diretti ammissibili (ad esclusione dei costi, afferenti le missioni e le trasferte del personale) è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.
9. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, IVA esclusa, e riconosciute alla Società entro gli importi massimi stabiliti nei POD allegato al presente atto.

Articolo 7
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo sarà fatturato con le seguenti modalità:
 - Alla firma della Convenzione, il 20% dell'importo convenzionale come anticipazione;**Attività a Parcella (Progettazione, Esecuzione dei Lavori e CSE, Certificato di regolare esecuzione)**
Progettazione

- L'80% alla consegna del progetto e alla sua approvazione da parte del RUP entro 30 gg dalla consegna.

Esecuzione dei servizi, DEC e CSE

- il 70% allo stato di avanzamento servizi;
- il 10% al certificato di collaudo.

Collaudo

- l'80% all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Attività a Vacazione

- Sulla base della rendicontazione economica trimestrale delle giornate uomo complessivamente prestate per l'attività svolta;
 - per le spese della Cassa previdenziale sarà riconosciuto un importo pari al 4% degli importi calcolati a parcella, esclusa I.V.A.
2. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole al Comune di Manfredonia, il cui codice univoco è il seguente: MHJKVS. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, il Comune di Manfredonia provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura.
 3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme al Comune di Manfredonia, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q083270323900000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Comune di Manfredonia, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Comune di Manfredonia ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9
(Obblighi delle parti)

1. Il Comune di Manfredonia è responsabile della verifica sullo stato di attuazione delle attività programmate nella presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - a tenere costantemente informato il Comune di Manfredonia sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - a mettere a disposizione del Comune di Manfredonia i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
 - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Comune di Manfredonia;
 - a procedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività della presente Convenzione.
3. La Sogesid S.p.A. assicura la presenza costante dell'Ufficio di Direzione Lavori durante tutta la durata dell'esecuzione delle opere fino al collaudo come previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori pubblici.
4. Qualora le attività richieste dal Comune di Manfredonia, oltre quelle oggetto della presente Convenzione, siano tali da garantire continuità e sostenibilità in termini di costi, potrà essere concordata tra le Parti l'apertura di una sede operativa aziendale sul territorio con modalità da definire in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 10
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle normative citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.

3. Il Comune di Manfredonia dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
4. Il Comune di Manfredonia, in ottemperanza alla normativa, ha adottato il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nonché il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Manfredonia, reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, le cui disposizioni si applicano, per quanto compatibili, al presente atto.
5. Le Parti si impegnano ad attuare le deliberazioni e gli adempimenti specificamente previsti in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi istituzionali.
6. La violazione di quanto sopra, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 11

(Responsabili della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Responsabile per il Comune di Manfredonia è l'Ing. Giuseppe Di Tullo in qualità di Dirigente ad interim del Settore VI "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile" del medesimo Comune.
2. Il Responsabile della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione è l'Ing. Enrico Brugiotti, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica della Società.
3. Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione. In particolare, al responsabile della Sogesid S.p.A. spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e ai Responsabili per il Comune di Manfredonia quello di dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 12

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività e dei costi, come previsti dalla presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile nei confronti del Comune di Manfredonia per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte del Comune di Manfredonia di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 13
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14
(Recesso)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 15
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Comune di Manfredonia: in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8, cap 71043;
 - la Sogesid S.p.A.: in Roma, Via Calabria n. 35, cap 00187.

Articolo 16
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 17
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Foggia.

Articolo 18
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 19
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Comune di Manfredonia
Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile"

Ing. Giuseppe Di Tullo

Sogesid S.p.A.
Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.